



Comune di Trezano
(Provincia di Brescia)

Codice Ente 10441
DELIBERAZIONE N. : 6
<input type="checkbox"/> - <i>immediatamente eseguibile</i>

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre (2023)** addì 31 (**trentuno**) del mese di **Gennaio**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti si è riunito il Consiglio Comunale .

All'appello nominale risultano:

		presente	assente
1	SPALENZA ITALO <i>Sindaco</i>	X	
2	FALSINA ANNA <i>Consigliere</i>	X	
3	BONOMI STEFANO <i>Consigliere</i>	X	
4	TOMASONI ANTONELLA <i>Consigliere</i>	X	
5	GUALDI GIANMARIO <i>Consigliere</i>	X	
6	COTELLI MARIO <i>Consigliere</i>	X	
7	COGOLI LIDIA <i>Consigliere</i>	X	
8	PELOSI ENRICO <i>Consigliere</i>		X
9	PIOVANELLI SARA <i>Consigliere</i>	X	
10	MERLINI SEVERINO <i>Consigliere</i>		X
11	COSTA ROSARIA <i>Consigliere</i>		X
12	CAVALLI NICOLA <i>Consigliere</i>		X
13	METELLI SERGIO <i>Consigliere</i>	X	
Totali		9	4

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Italo Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

Su invito del Sindaco, l'assessore Bonomi illustra brevemente la proposta precisando che, rispetto all'annualità precedente, non si registrano variazioni o aggiornamenti in ordine al valore delle aliquote IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina dell'IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTI i commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che introducono la disciplina dell'IMU, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote dell'imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 in data 17.02.2020 e modificato con deliberazione n. 28/2020;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO l'art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019 che ha previsto la misura della detrazione da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze;

VISTO il regolamento generale sulle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 25 in data 28/02/2000, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2023 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.):

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,60%
Beni merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%

2. di prendere atto che, come previsto dall'art. 8 comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7/2020 e modificato con deliberazione n. 28/2020, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di prendere atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di prendere atto che le suddette aliquote non risultano modificate rispetto a quelle in vigore nell'anno 2022;

5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Inoltre, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di consentire l'adozione degli atti conseguenti, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- ✓ di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

***Il Presidente
Italo Spalenza***

***Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Ferro***

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82